Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 56

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 9 marzo 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1954, n. 16.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe, nella borgata Frattocchie del comune di Marino (Roma).

N. 16. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Albano Laziale in data 1° gennaio 1953, integrato con altri due decreti in data 1° gennaio 1953 e 4 luglio 1953, relativo all'erezione della parrocchia di San Giuseppe, nella borgata Frattocchie del comune di Marino (Roma) e viene inoltre riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1954
Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 123. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1954, n. 17.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Marco Evangelista, in frazione Borghetto del comune di Valeggio sul Mincio (Verona).

N. 17. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Verona in data 22 ottobre 1952, integrato con dichiarazioni 20 novembre 1952 e 9 giugno 1953, relativo all'erezione della parrocchia di San Marco Evangelista, in frazione Borghetto del comune di Valeggio sul Mincio (Verona).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1954
Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 126. — PALLA

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1953.

Riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca in alcuni porti della posta di Torricella nel lago Trasimeno (Perugia).

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 269;

Visto il decreto legislativo 9 giugno 1918, n. 848, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 23 dicembre 1917, n. 2043, sulla riforma della gestione delle riserve demaniali di pesca e di caccia nel lago Trasimeno;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 19572 del 31 maggio 1920, con il quale venne riconosciuto il possesso del diritto esclusivo di pesca a favore di Massini Nicolai Filippo nei porti della posta di Torricella nn. 32, 39 e 47 ed in quello della posta di Passignano n. 31 nel lago Trasimeno;

Ritenuto che dalla esibita documentazione sono risultati dimostrati l'origine legittima e l'effettivo esercizio nel trentennio anteriore al 1921 dei diritti di cui trattasi, nonchè il regolare trasferimento limitatamente ai porti di Torricella nn. 32, 39 e 47, mentre non è stato possibile accertare da chi sia attualmente posseduto il porto n. 31 di Passignano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, emesso nella adunanza del 9 settembre 1953;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma ed a rettifica del decreto prefettizio di cui alle premesse, è riconosciuto, a favore dei signori Palombaro Ottavio e Giorgio, il possesso del diritto esclusivo di pesca nei porti della posta di Torricella nn. 32, 39 e 47, mentre viene dichiarato estinto il diritto esclusivo di pesca sul porto n. 31 della posta di Passignano nel lago Trasimeno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1953

p. *Il Ministro*: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1954
Registro n. 3 Agricoltura e foreste, foglio n. 83. — PALADINI

(1128)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1954.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana, presentata dalla Società « Universale di assicurazioni generali » con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato col regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Universale di assicurazioni generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società « Universale di assicurazioni generali », con sede in Roma:

Tariffa F, relativa all'assicurazione a premio annuo, di annualità temporanee certe pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo sino al termine del periodo stesso.

Roma, addì 1° marzo 1954

p. *Il Ministro*: QUARELLO

(1089)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 4 marzo 1954.

Chiusura della gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Massa-Carrara.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, relativo alla istituzione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1941 relativo alla costituzione dei Consorzi Provinciali tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) e dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali medesimi (Consocarni);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945 relativo alla soppressione degli enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione e recante norme per la loro liquidazione;

Visto il decreto del Prefetto di Massa-Carrara emanato in data 21 maggio 1945, concernente la messa in liquidazione del locale Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni e la nomina a commissario liquidatore del rag. Roberto Morelli;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1946 concernente l'accentramento presso l'Associazione nazionale dei Consorzi Provinciali tra Macellai delle operazioni relative alla liquidazione dei dipendenti Co.Pro.Ma.;

Visto il decreto commissariale 30 gennaio 1948 relativo alla nomina dell'avv. Luigi Sorrentino a commissario liquidatore di tutti gli enti ed uffici già operanti nel campo dell'alimentazione;

Considerato che il commissario liquidatore predetto ha rimesso in data 6 aprile 1951 per l'approvazione all'Alto Commissariato per l'alimentazione il bilancio finale di liquidazione del Co.Pro.Ma. di Massa Carrara successivamente modificato in data 16 novembre 1953, per sopravvenuti accertamenti fiscali;

Considerato che di tale adempimento è stata data notizia con apposito comunicato che è stato inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 16 agosto 1951 e nel Foglio annunzi legali della provincia di Massa Carrara n. 37 del 6 febbraio 1952 e con il quale altresì sono stati invitati tutti coloro che vi avevano interesse a proporre le loro eventuali opposizioni e richieste entro sessanta giorni dalla pubblicazione;

Considerato che nessuna opposizione o richiesta di terzi è pervenuta entro i termini indicati;

Considerato che il competente Collegio dei sindaci revisori ha riscontrato la regolarità delle scritturazioni contabili del bilancio che presenta un saldo a pareggio secondo le seguenti risultanze:

Attivo realizzato

Banche	L.	342.973,50
Debitori	»	528.137,95
Immobilizzi	»	291.691,55
	L.	1.162.803,00
Contributo Consocarni pareggio deficit finale .	»	161.972 —
	L.	1.324.775,00

Passivo liquidato

Creditori	L.	471.061,20
Passività d'esercizio:		
a) spese di personale . .	»	371.008,60
b) altri oneri	»	482.705,20
	L.	1.324.775,00

Decreta:

Art. 1.

La gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Massa Carrara è chiusa.

Art. 2.

E' approvato il bilancio finale di chiusura del Co. Pro.Ma. di Massa Carrara deliberato dal commissario liquidatore con una chiusura a pareggio secondo le risultanze di cui alle premesse.

Art. 3.

Gli atti della gestione del Co.Pro.Ma. di Massa Carrara saranno, a cura del commissario liquidatore, rimessi per tutti gli effetti, all'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Roma, addì 4 marzo 1954

L'Alto Commissario per l'alimentazione
MEDICI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

(1142)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento d'ufficio della Società coòperativa pesarese artigiani e calzolai, con sede in Pesaro

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 febbraio 1954, la Società cooperativa pesarese artigiani e calzolai, con sede in Pesaro, costituita con atto 27 agosto 1941 per notaio Fabbri Giuseppe, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza che occorra la nomina del liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(1095)

Scioglimento di ufficio della Società cooperativa prodotti artistici « Artigiana », con sede in Petriolo

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 febbraio 1954, la Società cooperativa prodotti artistici « Artigiana », con sede in Petriolo, costituita con atto in data 4 gennaio 1950, con rogito del notaio dott. Ubaldo Seri Molini, in Macerata, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza che sia necessaria la nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da sistemare.

(1100)

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa agricola e lavoro « La Libertà », con sede in Ribolla

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 febbraio 1954 d'intesa con il Ministero della agricoltura e delle foreste, la Società cooperativa agricola e lavoro « La Libertà », con sede in Ribolla (Grosseto), costituita con atto in data 3 maggio 1950, per notaio dott. Alfonso Rossi, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(1101)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo fra dipendenti del Ministero dei lavori pubblici di Bari e Provincia, con sede in Bari.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 febbraio 1954, il dott. Antonio Fino è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo fra dipendenti del Ministero dei lavori pubblici di Bari e Provincia, con sede in Bari, in sostituzione del dottor Alessandro Flora, dimissionario.

(1130)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno della bonifica della Bassa Friulana.

Con decreto 16 gennaio 1954, n. 2837, del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stata trasferita dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato una zona di terreno, non più occorrente alle esigenze della bonifica della Bassa Friulana, riportata sui catasti del comune censuario di Volta con i mappali 308/*d-e-f*, 315/*b*, 325/*k*-1, 326/*g-h-i*, 335/*b*, 336/*a-c-f* e di quello di Pertegada con i mappali 212/*a*, 213/*a*, 214/*e*, 336 porz., 336 porz., per complessivi ha. 2.60.63.

(1105)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1954, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dalla prof. Franchi Giuseppina in data 4 maggio 1950, avverso la decisione in data 18 novembre 1949, del provveditore agli studi di Verona, con la quale la ricorrente è stata esclusa dalla graduatoria degli abilitati per l'insegnamento del canto corale nelle scuole di avviamento professionale.

(1050)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 55

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura dell'8 marzo 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,85	645,75
» Firenze	624,80	645 —
» Genova	624,80	646 —
» Milano	624,86	645,75
» Napoli	624,75	645,50
» Palermo	624,85	645,85
» Roma	624,86	646 —
» Torino	624,81	646 —
» Trieste	624,85	—
» Venezia	624,82	646,15

Media dei titoli dell'8 marzo 1954

Rendita 3,50 % 1906	65,125
Id. 3,50 % 1902	60,05
Id. 3 % lordo	80,50
Id. 5 % 1935	94,10
Redimibile 3,50 % 1934	82,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,875
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,05
Id. 5 % 1936	92,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,40

Il contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi dell'8 marzo 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,86
1 dollaro canadese	»	645,87

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949 *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . Lit. 1749,61

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 18.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	223547	34.455 —	Picca *Battista* fu Antonio, domiciliato in Paesana (Cuneo), ipotecato per cauzione esattoriale.	Picca *Giovanni Battista* fu Antonio, ecc., come contro.
P. Ric. Red. 3,50 %	6195	5.110 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6196	2.450 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6197	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6198	2.100 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6199	1.400 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6200	1.750 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6201	2.450 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6202	12.950 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6203	7.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6204	3.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6205	10.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6206	55.650 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6207	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6208	2.450 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6209	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6210	1.750 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6211	1.050 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6213	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6214	3.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6215	1.400 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6216	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6217	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6218	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6219	3.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6220	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6221	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6223	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6224	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6225	1.750 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6226	1.400 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	15686	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	15687	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	15688	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	15689	875 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	15690	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	15691	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6212	1.050 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 27 febbraio 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(1104)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto 26 novembre 1953, n. 340.2 73/12378, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena al 30 novembre 1952;
Vista la nota del Prefetto di Siena, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Mario Vegni, collocato a riposo, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Mario Vegni è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena al 30 novembre 1952 il vice prefetto dott. Mario Pirelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 17 febbraio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1034)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto 10 novembre 1953, n. 340.2.70/12158, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1951;
Vista la nota del Prefetto di Salerno, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il prof. Flaviano Magrassi, dimissionario per impegni professionali, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. Flaviano Magrassi, docente in patologia speciale medica, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1951 il prof. De Ritis Fernando, docente in patologia medica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 17 febbraio 1954

L'Alto Commissario TESSITORI

(1032)

CORTE DEI CONTI

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di vice referendario della Corte dei conti, indetto con decreto in data 22 luglio 1953.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;
Visto il decreto 22 luglio 1953, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di vice referendario;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di vice referendario della Corte dei conti, bandito con decreto presidenziale 22 luglio 1953, sono fissate per i giorni 21, 22, 23 e 24 aprile 1954.

Le prove stesse avranno luogo in Roma, nella sede del Palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, con inizio alle ore 8,30 di ciascuno dei giorni suindicati.

Roma, addì 4 marzo 1954

Il presidente ff.: ROSSI PASSAVANTI

(1140)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costituzione delle Commissioni per gli esami di procuratore per la sessione 1954 (rettifica)

Nel decreto Ministeriale 26 gennaio 1954, riguardante la costituzione delle Commissioni per gli esami di procuratore (sessione 1954), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 13 febbraio 1954, n. 36, alla pagina 457, n. 3 — Corte di appello di Bologna — in luogo di «Puglisi avv. Gian Luigi» leggasi: «Pugliesi avv. Gian Luigi».

(1139)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso a sedici posti di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo A) dell'Ispettorato generale della motorizzazione e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;
Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;
Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;
Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;
Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti della guerra 1940-43 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente, fra l'altro, norme a favore dei colpiti dalle leggi razziali relativamente ai limiti di età stabiliti per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, contenente provvedimenti economici a favore del personale statale, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1945, n. 155, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, che eleva il limite massimo di età nei confronti di coloro che abbiano riportato — per comportamento contrario al regime fascista — sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sulla applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, concernente modificazioni ai ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, con la quale è stato temporaneamente elevato di anni cinque il limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e il relativo regolamento, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, sui criteri preferenziali a favore dei mutilati ed invalidi per servizio e congiunti dei caduti per servizio;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 843, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi delle vedove dei caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione, prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine;

Vista la legge 5 luglio 1951, n. 519, che ratifica con modificazioni il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, concernente modificazioni ai ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti, in seguito ad azioni singole e collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952 che fissa nei riguardi del territorio della Somalia il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 3 novembre 1952, n. 1790, che ratifica il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente la assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Viste le autorizzazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 63275/12106 del 2 novembre 1953 e n. 67737/12106 del 2 gennaio 1954;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a sedici (16) posti di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 2.

Chiunque intenda partecipare al concorso suddetto dovrà rivolgere e fare pervenire apposita domanda documentata al Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale), non oltre il termine di novanta (90) giorni decorrenti da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, salva l'eccezione prevista a favore dei candidati che si trovino nelle condizioni indicate all'art. 10 successivo.

Art. 3.

Le domande che fossero presentate o che pervenissero al suddetto Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Servizio affari generali e personale, dopo il termine previsto al precedente art. 2, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali od a qualsiasi altro ufficio diverso da quello sopra indicato, non saranno prese in considerazione.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Art. 4.

La domanda dovrà essere scritta su carta bollata da L. 200 ed essere firmata dal candidato, il quale indicherà, in essa, il proprio cognome, il nome, la paternità, la data ed il luogo di nascita, nonchè il domicilio cui dovranno indirizzarsi le occorrenti comunicazioni.

Nella domanda il concorrente dovrà elencare i documenti che la corredano e dichiarare se ha partecipato a precedenti concorsi per lo stesso impiego e con quale esito e di accettare qualunque residenza gli venisse assegnata.

Art. 5.

Hanno titolo a partecipare al concorso coloro che risultino in possesso del diploma di laurea in ingegneria e, se laureati posteriormente alla pubblicazione del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, anche del diploma comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio di detta professione rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Art. 6.

Per partecipare al concorso suddetto gli aspiranti, alla data del presente decreto, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Il suddetto limite massimo di età è elevato:

A) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

B) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

e) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia; per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

C) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 44:

a) per i combattenti od assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Le elevazioni di cui alla precedente lettera *A*) si cumulano tra di loro ed entrambe con quelle di cui alle lettere *B*) e *C*), purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Inoltre il limite massimo di età è protratto sino a quarantacinque anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione, per le vedove dei caduti civili per fatti di guerra, per le mogli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e per le vedove dei caduti in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è, però, richiesta agli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato.

Art. 7.

A corredo della domanda debbono prodursi i documenti seguenti:

a) il diploma di laurea ed il diploma di abilitazione all'esercizio della professione (ovvero, in sostituzione di questo ultimo, il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio di detta professione) di cui al precedente art. 5, entrambi in originale oppure in copie autentiche notarili distinte e separate, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art. 6.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di

residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

d) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione;

e) certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

f) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

g) certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Gli aspiranti invalidi di guerra o per la lotta di liberazione nazionale e gli invalidi civili per fatti di guerra, debbono produrre un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria anzidetta nella forma prescritta dall'art. 4 ultimo comma del decreto Presidenziale 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati a visita medica di controllo da parte dell'Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato, alla fine di accertare se risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie degli ingegneri dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Con la detta visita saranno controllate particolarmente oltre che la sana e robusta costituzione come sopra prevista, tanto la capacità visiva quanto quella uditiva del concorrente.

Tale accertamento verrà effettuato secondo gli stessi criteri che sono in vigore per l'assunzione presso le Ferrovie dello Stato degli ingegneri da adibirsi a mansioni attinenti all'esercizio;

h) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200, per i candidati che abbiano già adempiuto agli obblighi militari.

Anche coloro che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva oppure che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi dovranno produrre uno dei suddetti documenti.

Qualora l'autorità militare non sia in grado di rilasciare i predetti documenti prima della scadenza del termine stabilito dal precedente art. 2, il candidato è tenuto ad esibire una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare medesima attestante la tempestiva richiesta dei documenti stessi, i quali dovranno comunque essere presentati entro e non oltre il giorno antecedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che sono stati dichiarati riformati e rivedibili dal competente Consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in bollo da L. 100. Questo certificato, se è rilasciato dal sindaco, dovrà contenere, oltre alla legalizzazione della di lui firma, anche il visto di conferma del commissario di leva competente.

I candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del predetto Consiglio di leva, dovranno invece produrre il certificato di iscrizione nelle liste di leva, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto;

i) lo stato di famiglia (su carta bollata da L. 100) da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il suo normale domicilio, provvisto della prescritta legalizzazione. Tale certificato non è richiesto per i celibi;

l) il documento d'identità personale con fotografia recente e con firma, da autenticarsi entrambi dal sindaco o da un notaio. Anche tale documento dovrà essere legalizzato;

m) i candidati che risulteranno ammessi alla prova orale dovranno esibire alla Commissione esaminatrice la patente di primo grado di abilitazione a condurre autoveicoli ovvero comprovare alla Commissione stessa di avere già sostenuto, con esito favorevole, il relativo esame presso il competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 8.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *i*) dell'articolo precedente non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica.

Gli aspiranti che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo in una Amministrazione dello Stato possono esimersi dal presentare i documenti di cui all'art. 6 lettere *c*), *d*), *e*), *g*), e, ove non siano ex combattenti, quello di cui alla lettera *h*); debbono però esibire una copia dello stato matricolare, fornita di bollo per L. 200, da rilasciarsi dall'Amministrazione alla quale appartengono.

I concorrenti che si trovino sotto le armi, hanno facoltà di produrre in luogo dei certificati di cui all'art. 7 — primo comma — lettere *c*), *d*), *e*), *f*) ed *h*), un certificato (in carta bollata da L. 100) del comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano. I concorrenti che si trovino sotto le armi e che rivestano la qualifica di ex combattenti sono però tenuti a produrre i documenti comprovanti tale qualità.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa. degli appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo della domanda di ammissione i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati, in carta bollata da L. 100, dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6

dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane, nonchè i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100 rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno produrre il certificato modello 69 in bollo da L. 100 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dalla competente autorità, da cui risulti che durante il servizio militare o civile alle dipendenze dello Stato e degli enti locali, territoriali e istituzionali, siano divenuti inabili a proficuo lavoro, o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro in seguito a lesioni o ad infermità contratte o aggravate per causa di servizio;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica negli stessi modi indicati alla precedente lettera *g*) per i figli dei mutilati ed invalidi di guerra;

l) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nei due comma precedenti nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 10.

Tanto la domanda quanto i documenti sopra indicati dovranno pervenire al Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale) senza riserve, entro il termine previsto dall'art. 2 del presente decreto. La domanda stessa non dovrà contenere alcun riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, anche se appartenenti allo stesso Ministero dei trasporti, eccezione fatta per il titolo di studio originale, in sostituzione del quale dovrà peraltro prodursi un certificato della competente Università (in carta da bollo da L. 100). In tal caso, il concorrente indicherà nella domanda l'Amministrazione presso la quale trovasi depositato il titolo di studio originale.

I documenti comprovanti il possesso di titoli preferenziali, debbono essere prodotti, anch'essi, nel termine utile stabilito dall'art. 2 del presente decreto, salva ai candidati, che risulteranno ammessi alla prova orale, la facoltà di produrre, prima di detta prova, quei documenti che attestino il possesso di nuovi titoli valutabili, per la formazione della graduatoria dei vincitori del concorso, acquisiti dopo la scadenza del termine di cui al ripetuto art. 2.

I candidati i quali, nei termini stabiliti, faranno pervenire, a corredo della domanda, documenti non regolari, potranno — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — essere invitati a regolarizzarli entro un termine stabilito ed anche, ove occorra, essere ammessi agli esami scritti, con riserva di definitiva ammissione dopo che avranno regolarizzato la documentazione entro il termine perentorio che allo uopo sarà loro fissato.

Coloro che si trovano sotto le armi e coloro che risiedono fuori del territorio nazionale, hanno facoltà di produrre, entro il termine di cui all'art. 2, la sola domanda, con l'obbligo di far pervenire i documenti prescritti al più presto possibile e in ogni caso, non oltre il trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine stesso, purchè venga allegato, alla domanda di ammissione al concorso, un documento in bollo comprovante la particolare posizione in cui si trova l'interessato.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga per la presentazione dei documenti a quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Resta ferma, peraltro, a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà da parte dei candidati di cui al precedente comma, di produrre documenti equipollenti a quelli di rito, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi, e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati debbono comprovare. In tal caso i candidati dovranno produrre copie conformi dei detti documenti od atti da farsi rilasciare dai predetti uffici a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Anche per tali documenti che risultassero irregolari, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la disposizione contenuta nel secondo capoverso del presente articolo.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile normale per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere in possesso alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto a favore dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, l'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale.

Art. 11.

Non potranno partecipare al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità in precedenti concorsi al grado iniziale del ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 12.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà pervenire ai concorrenti l'invito a presentarsi agli esami.

Gli esami stessi consteranno di tre prove scritte obbligatorie e di una prova orale.

Le tre prove scritte si svolgeranno, una, su un argomento attinente alle costruzioni, una, su un argomento attinente agli impianti di esercizio ed una su un argomento attinente a materiale mobile in particolare.

La prova orale verterà, sugli argomenti dell'intero programma, eventualmente con la discussione degli elaborati delle prove scritte obbligatorie.

Gli aspiranti dovranno dichiarare, nella domanda di ammissione al concorso, se intendano sostenere prova scritta facoltativa in una o più delle seguenti lingue estere: francese, inglese, tedesca.

Art. 13.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto Ministeriale.

La prova orale avrà luogo pure in Roma, nel giorno che sarà tempestivamente fatto conoscere agli interessati.

Art. 14.

Per lo svolgimento delle prove di esame verranno osservate le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 15.

La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Ministro e sarà composta, come segue:

un ispettore generale del ruolo del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, presidente;

tre funzionari del ruolo suddetto, di grado non inferiore al 6°, membri;

un professore di una scuola di ingegneria, insegnante tecnica ed economia dei trasporti, ovvero scienza delle costruzioni, ovvero meccanica applicata, membro.

Alla Commissione verrà aggregato, con voto consultivo, un professore insegnante per ciascuna delle lingue francese, inglese e tedesca, qualora vi siano concorrenti i quali nella domanda di ammissione al concorso, abbiano richiesto di sostenere prove facoltative di esame per le dette lingue.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione, un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 9°, dello Ispettorato generale suddetto.

Art. 16.

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati i quali avranno ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

La prova orale si intenderà superata se i candidati otterranno in essa la votazione di almeno sei decimi; la votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Per le prove di conoscenza di lingue estere, la Commissione aggiungerà alla votazione complessiva delle prove obbligatorie, una quota parte del punto che si otterrà applicando alla votazione stessa un coefficiente operativo il quale, per ciascun esperimento di lingua, non potrà superare l'1,5 %, così che la votazione di merito definitiva risulterà dalla somma della votazione complessiva delle prove d'esame obbligatorie con la votazione concernente le prove facoltative di lingue.

La graduatoria di merito degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione definitiva come sopra indicata, tenendo presente, a parità di voti, i diritti preferenziali stabiliti dalle disposizioni in vigore.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo però conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

Art. 17.

I concorrenti che supereranno gli esami, ma che eccederanno il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 18.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, durante il quale potranno essere sottoposti ad uno speciale corso di tirocinio da effettuarsi presso fabbriche di mezzi meccanici di trasporto o presso società esercenti servizi pubblici di trasporto in concessione.

Trascorso l'indicato periodo di prova, coloro che a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*).

Coloro che, sempre a giudizio del Consiglio di amministrazione, fossero, invece, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà al Consiglio di amministrazione di prorogare il periodo di prova per non più di altri sei mesi.

Art. 19.

Ai vincitori del concorso saranno corrisposti, durante il periodo di prova, un assegno mensile, ragguagliato al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10° del personale tecnico di vigilanza e le indennità spettanti per legge.

Art. 20.

Gli esami si svolgeranno su argomenti del seguente programma:

Parte prima. — Conoscenze scientifiche-tecniche basilari:

1. Elementi fondamentali di meccanica applicata alle costruzioni ed applicazioni ai calcoli di progetto ed alle verifiche di stabilità di struttura e costruzioni fisse di ogni genere in muratura, legno, ferro e cemento armato, fondazioni solai, coperture, tettoie, pensiline, passerelle, sottopassaggi, ponti, ecc.

Centine. Prove statiche e dinamiche.

2. Elementi di meccanica applicata alle macchine e di macchine idrauliche e termiche ed applicazioni meccaniche alle trasmissioni della potenza e alle macchine motrici ed operatrici a fluido, con speciale riguardo alle macchine termiche impiegate per i trasporti terrestri; combustibili per tali macchine.

3. Elementi di fisica tecnica (termotecnica, termodinamica) e nozioni generali di ottica e di acustica (con speciale riguardo alle applicazioni nel dominio dei trasporti terrestri).

4. Elementi di elettrotecnica ed applicazione (produzione, trasmissione, distribuzione dell'energia elettrica e sua utilizzazione); misure elettriche industriali.

5. Materiali da costruzione ed elementi di tecnologia generale.

Parte seconda. — Costruzioni stradali, ferroviarie e tramviarie.

1. Tracciamento delle ferrovie e delle strade ordinarie.

2. Stabilità delle costruzioni stradali e ferroviarie in relazione alla natura geologica dei terreni attraversati.
3. Pendenze, curve, tipi e dimensioni del corpo stradale per strade ordinarie e per ferrovie a scartamento ordinario e ridotto e tramvie.
4. Movimento di materie, sterri e rilevati, consolidamento di terrapieni e di trincee, fognature e drenaggi; opere di difesa dalle erosioni dei fiumi e dei torrenti.
5. Costruzioni del corpo stradale (muri di sostegno, tombini ed acquedotti, ponti e viadotti, gallerie).
6. Pavimentazioni stradali.
7. Organizzazione dei cantieri per costruzioni stradali e ferroviarie; contabilità dei lavori.
8. Armamento ferroviario e sue particolarità, armamento delle tramvie.
9. Fabbricati (fabbricati viaggiatori; magazzini merci; piani caricatori; rimesse locomotive; officine, ecc.). Impianti fissi.
10. Scambi e segnali e loro manovre. Cenno sugli apparati centrali e sul sistema di blocco.

Parte terza. — Impianti di trasporto.

1. Fabbricati ed impianti per trasporti automobilistici su strada ordinaria (autostazioni viaggiatori, autostazioni merci, autorimesse, autofficine, ecc.).
2. Filovie ed impianti relativi.
3. Cenni sulle funivie, funicolari, slittovie, sciovie, seggiovie, ascensori, scale mobili.
4. Nozioni generali sulle navi mercantili per trasporti di passeggeri e merci.
5. Dislocamento, stazza, bordo libero.
6. Generalità sugli impianti di approdo sia per il servizio viaggiatori sia per il servizio merci.
7. Impianti di trazione elettrica ferrotramviaria.

Parte Quarta. — Materiale mobile, locomozione, trazione.

1. Resistenza al movimento in rettifilo ed in orizzontale su strada e su rotaia. Resistenza dovuta alla pendenza, alle curve e all'inerzia. Aderenza; avviamento; frenatura. Potenza necessaria alla trazione.
2. Locomotiva a vapore (carro; caldaia; sistemi di distribuzione; lavoro delle locomotive, consumo di vapore e di carbone; movimenti anormali delle locomotive; tabelle di prestazione).
3. Locomotori elettrici ed automotrici elettriche.
4. Automotrici con motore a combustione interna.
5. Veicoli ferroviari e tramviari; tipi e particolarità.
6. Veicoli automobili per strada ordinaria, con motore a combustione ed elettrici (telaio, motore, trasmissione, sospensione, organi di frenatura). Rimorchi relativi.
7. Cenni sulle riparazioni alle locomotive ed ai veicoli ferroviari, tramviari ed automobilistici e sulle officine di riparazione.
8. Carburanti e combustibili.

Parte quinta. — Legislazione.

1. Leggi sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato; nozioni di statistica.
2. Leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.
3. Leggi e regolamenti sulla concessione di ferrovie, tramvie, filovie e servizi pubblici automobilistici.
4. Leggi e regolamenti sull'esercizio delle ferrovie, tramvie, filovie e servizi pubblici automobilistici.
5. Leggi sulla circolazione stradale; disciplina del traffico nei grandi centri urbani.
6. Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e degli Ispettorati compartimentali.
7. Regolamento per la navigazione interna.
8. Norme per l'accettazione e per il collaudo dei materiali da costruzione.

Parte sesta. — Prova facoltativa (solamente scritta):

Lingue estere: lingua francese, inglese e tedesca.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 gennaio 1954

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1954
Registro bilancio Trasporti n. 46, foglio n. 45

(1084)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sostituzione di un componente la terza Sottocommissione esaminatrice, per il Compartimento di Genova, del concorso a 2800 posti di manovale in prova.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 10 ottobre 1953, n. 1208, registrato alla Corte dei conti addì 20 ottobre 1953, registro n. 43, foglio n. 231 bilancio Trasporti, con il quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso a 2800 posti di manovale in prova, indetto con decreto Ministeriale 27 maggio 1953, n. 4855;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale ed affari generali numero P.A.G. 41.1.218.49956 del 5 febbraio 1954;

Decreta:

L'ispettore principale Chiesa Vittorio è nominato membro della terza Sottocommissione esaminatrice del concorso a 2800 posti di manovale in prova, per il Compartimento di Genova, in sostituzione del capo stazione principale Marchi Mario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1954

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1954
Registro n. 46 bilancio Trasporti, foglio n. 40. — LA MICELA

(1133)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario provinciale generale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Ravenna.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 2 settembre 1953, per il conferimento del posto di segretario provinciale generale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Ravenna;

Visto il decreto Ministeriale 25 gennaio 1954, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario provinciale generale di 1ª classe (grado I), vacante nella provincia di Ravenna, nell'ordine appresso indicato:

1. Sanna dott. Orazio	punti	84,54	su 132
2. Carminelli dott. Etrusco	»	81,54	»
3. Balice dott. Leone	»	79 —	»
4. Petriccione dott. Alberto	»	77,18	»
5. Palladino dott. Saverio	»	77 —	»
6. Boari dott. Mario	»	73 —	»
7. Palmieri dott. Francesco	»	69,50	»
8. Livi dott. Filiberto	»	67,09	»
9. Provenzano dott. Francesco	»	65 —	»
10. Nai dott. Siro	»	62,04	
11. Turri dott. Giampietro	»	62 —	»
12. Burani Spartaco	»	50,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 marzo 1954

p. *Il Ministro*: RUSSO

(1136)

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Velletri (Roma).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 2 settembre 1953, per il conferimento del posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Velletri (Roma);

Visto il decreto Ministeriale 25 gennaio 1954, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Velletri (Roma) nell'ordine appresso indicato:

1. Panza dott. Filomeno Fiore punti 89,61 su 132
2. Fiorentin dott. Antonio » 88,35 »
3. La Bianca dott. Cosimo » 87,33 »
4. Abbaticchio dott. Pietro » 86,36 »
5. Facciolo Francesco Paolo » 85 — »
6. Marziano Paolo » 84,50 »
7. Quarato Matteo » 84,33 »
8. Novaga Arvedo » 84,16 »
9. Roccella dott. Davide » 83,62 »
10. Boccardi dott. Tommaso » 81,16 »
11. De Lisi dott. Leonardo » 81,02 »
12. Sgro dott. Pietro » 80,40 »
13. Sala Tenna Giov. Battista » 80,02 »
14. Pollidori Giuseppe » 79,95 »
15. Tosatti dott. Camillo » 79,88 »
16. Polazzi dott. Tito » 79,83 »
17. Bucciarelli dott. Sergio » 79,72 »
18. Succi Cimentini dott. Flobert » 79,58 »
19. Rianò dott. Enrico » 79,27 »
20. Cappello dott. Agostino » 79,08 »
21. Balduzzi dott. Luigi » 78,52 »
22. Campanelli dott. Giovanni » 78,16 »
23. De Palo dott. Vittorio » 77,64 »
24. Gaetani Dante » 77,46 »
25. Manzini dott. Dario » 76,81 »
26. Ghiani dott. Paolo » 76,39 »
27. Gaetti dott. Giuseppe » 76,25 »
28. Seccia dott. Giorgio » 75,92 »
29. Costanzo dott. Giuseppe » 75,45 »
30. Urbano dott. Alberto » 75,25 »
31. Di Palma dott. Leucio » 74,43 »
32. Lo Presti Francesco » 74,16 »
33. Ferraro dott. Domenico » 73,81 »
34. Quadri dott. Luigi » 73,35 »
35. Di Pilla dott. Giovannangelo » 72,05 »
36. Pasqualis dott. Marcello » 71,92 »
37. Spezia Roberto » 71,50 »
38. Piccaia dott. Matteo » 71,36 »
39. Bitetti dott. Giuseppe » 71,29 »
40. Pelosi dott. Luigi » 71,18 »
41. Gualtieri Francesco » 71 — »
42. Iozzi Giovanni » 70,33 »
43. Carboni dott. Quirino » 69,50 »
44. Di Santo dott. Angelo » 68,50 »
45. Monaco dott. Settimio » 66,46 »
46. Pennacchia Aurelio » 66 — »
47. Bottega dott. Giovanni » 65,97 »
48. Straticò Raffaele » 65,80 »
49. Cantanna dott. Pietro » 65,79 »
50. De Pretis Paolo » 65,50 »
51. Triolo Filippo » 60,60 »
52. Sardella dott. Pasquale » 59,23 »
53. Sossi Pasquale » 59,16 »
54. Schinco dott. Emilio » 59,14 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1954

p. *Il Ministro*: Russo

(1066)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Variante alla graduatoria del concorso nazionale per titoli a posti di ruolo speciale transitorio (classe di concorso I).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria per il concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento dell'italiano, latino, storia e geografia negli istituti medi inferiori (scuole medie) classe I, registrato dalla Corte dei conti addì 26 giugno 1953, registro n. 27, foglio n. 99;

Riesaminata la documentazione della insegnante Giovanardi Wally fu Giuseppe, dalla quale risulta che la candidata ha chiesto di partecipare al concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento dell'italiano, latino, storia e geografia nella scuola media (classe I);

Ritenuto che per mero errore il nominativo della insegnante sopradetta è stato omesso nella graduatoria per il concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di italiano, latino, storia e geografia nella scuola media (classe I);

Decreta:

Art. 1.

La graduatoria per il concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento dell'italiano, latino, storia e geografia nella scuola media (classe I) è modificata nel senso che la insegnante Giovanardi Wally fu Giuseppe occupa il posto n. 1087 con punti 165,43.

Art. 2.

Di conseguenza la numerazione della graduatoria sopradetta si intenderà modificata in conformità a quanto disposto nel precedente articolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1953

Il Ministro: Segni

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1954
Registro n. 6 Pubblica istruzione, foglio n. 63. — Elia

(1068)

Variante alle graduatorie dei concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio (classi di concorso Avv. I, A. I e A. I-bis).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, con il quale venivano approvate le graduatorie a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento dell'italiano, storia e geografia nelle scuole secondarie di avviamento professionale (classe Avv. I) registrato dalla Corte dei conti addì 17 agosto 1953, registro n. 35, foglio n. 229;

Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, con il quale venivano approvate le graduatorie a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento dell'italiano, storia e geografia nelle scuole tecniche commerciali e industriali e nelle scuole professionali femminili (classe A. I) registrato dalla Corte dei conti addì 6 luglio 1953, registro n. 28, foglio n. 356;

Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, con il quale venivano approvate le graduatorie a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di italiano, storia e geografia nelle prime classi degli istituti tecnici agrari, industriali, commerciali e nautici (classe A. I-*bis*) registrato dalla Corte dei conti addì 14 luglio 1953, registro n. 30, foglio n. 271;

Riesaminata la documentazione dell'insegnante Vitullo Laura fu Armando concorrente a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di italiano, storia e geografia nelle scuole secondarie di avviamento professionale (classe Avv. I) e per l'insegnamento di italiano, storia e geografia nelle scuole tecniche commerciali e industriali e nelle scuole professionali femminili (classe A. I) e per l'insegnamento di italiano, storia e geografia nelle prime classi degli istituti tecnici agrari, industriali, commerciali e nautici (classe A. I-*bis*) dalla quale risulta che la detta insegnante non si trova nelle

condizioni volute per usufruire della valutazione speciale di cui alla tabella *A* annessa al regolamento per i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio del 14 febbraio 1949, n. 236;

Ritenuto che per mero errore le è stato attribuito in più, nella graduatorie sopradette, il coefficiente di cui all'anzidetta tabella *A*;

Decreta:

Art. 1.

Le graduatorie delle classi di concorso a posti di ruolo speciale transitorio Avv. I, A. I, A. I-*bis*, vengono modificate nel senso che la insegnante Vitullo Laura fu Armando nelle graduatorie sopradette occupa il posto 966 con punti 152,625 anzichè il posto 549 con punti 172,625 nella classe Avv. I, il posto 902 con punti 152,625 anzichè il posto 536 con punti 172,625 per la classe A. I, il posto 1325 con punti 151,250 anzichè il posto 843 con punti 171,250 nella classe A. I-*bis*;

Art. 2.

Di conseguenza la numerazione delle graduatorie sopradette si intenderà modificata in conformità a quanto disposto nel precedente articolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1953

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1954
Registro n. 6 Pubblica istruzione, foglio n. 59. — ELIA

(1067)

Variante alle graduatorie dei concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio (classi di concorso I e II cl.).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento dell'italiano, latino, storia e geografia nella scuola media (classe I) registrato dalla Corte dei conti addì 26 giugno 1953, registro n. 27, foglio n. 99;

Veduto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, con il quale veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento delle lettere classiche nei licei (classe II cl.) registrato dalla Corte dei conti addì 25 giugno 1953, registro n. 27, foglio n. 16;

Riesaminata la documentazione dell'insegnante Caiazzo Giovanni di Gennaro concorrente a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento delle materie letterarie di cui alle classi di concorso I e II cl. dalla quale risulta che l'insegnante stesso non ha documentato nei modi e nei termini prescritti dal bando di concorso 15 luglio 1949 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 luglio 1949, n. 165, la qualifica di invalido di guerra;

Ritenuto che per mero errore è stata apposta accanto al nominativo del suddetto insegnante la qualifica di invalido di guerra nelle graduatorie delle classi di concorso I e II cl.;

Decreta:

Articolo unico.

Le graduatorie dei concorsi a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento dell'italiano, latino, storia e geografia nella scuola media (classe I) e delle lettere classiche nei licei (classe II cl.) vengono modificate nel senso che accanto al nominativo dell'insegnante Caiazzo Giovanni recante il posto 4448 con punti 85 per la classe I e il posto 1133 con punti 84,375 per la classe II cl. deve essere cancellata la dicitura « invalido di guerra ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1953

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1954
Registro n. 6 Pubblica istruzione, foglio n. 62. — ELIA

(1070)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che il vincitore del concorso al posto di medico condotto del comune di Vermiglio ha rinunciato alla nomina;

Che dei concorrenti che lo seguono in graduatoria, approvata con decreto commissariale 23 novembre 1953, n. 22929.III.a, il dott. Tommasini Giov. Carlo ha indicato il suddetto posto in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 76, n. 3, dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Il dott. Tommasini Giovanni Carlo fu Augusto è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto di Vermiglio ed è designato per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 5 febbraio 1954

Il Commissario del Governo: BISIA

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che il vincitore del concorso al posto di medico condotto del comune di Civezzano ha rinunciato alla nomina;

Che dei concorrenti che lo seguono in graduatoria, approvata con decreto commissariale 23 novembre 1953, n. 22929.III.a, il dott. Ripoli Renzo ha indicato il suddetto posto in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 76, n. 3, dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Il dott. Ripoli Renzo di Renato è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto di Civezzano ed è designato per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 8 febbraio 1954

Il Commissario del Governo: BISIA

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che il vincitore del concorso al posto di medico condotto del comune di Riva ha rinunciato alla nomina;

Che dei concorrenti che lo seguono in graduatoria, approvata con decreto commissariale 23 novembre 1953, n. 22929.III.a, il dott. Mesirca Giuseppe ha indicato il suddetto posto in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 76, n. 3, dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Il dott. Mesirca Giuseppe di Carlo è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto di Riva ed è designato per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 24 febbraio 1954

Il Commissario del Governo: BISIA

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che il vincitore del concorso al posto di medico condotto del comune di Trento, frazione Sopramonte, ha rinunciato alla nomina;

Che dei concorrenti che lo seguono in graduatoria, approvata con decreto commissariale 23 novembre 1953, n. 22929.III.a, il dott. Sigismondo Madeysky ha indicato il suddetto posto in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 76, n. 3, dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Il dott. Sigismondo Madeysky fu Taddeo è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto di Trento, frazione Sopramonte, ed è designato per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 24 febbraio 1954

Il Commissario del Governo: BISIA

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che il vincitore del concorso al posto di medico condotto del comune di Trento, frazione Gardolo, ha rinunciato alla nomina;

Che dei concorrenti che lo seguono in graduatoria, approvata con decreto commissariale 23 novembre 1953, n. 22929.III.a, il dott. Pandini Giuseppe ha indicato il suddetto posto in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 76, n. 3, dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Il dott. Pandini Giuseppe di Giuseppe è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto di Trento, frazione Gardolo, ed è designato per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 24 febbraio 1954

Il Commissario del Governo: BISIA

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che il vincitore del concorso al posto di medico condotto del comune di Taio ha rinunziato alla nomina;

Che dei concorrenti che lo seguono in graduatoria, approvata con decreto commissariale 23 novembre 1953, n. 22929.III.a, il dott. Ripoli Renzo ha indicato il suddetto posto in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 76, n. 3, dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Il dott. Ripoli Renzo di Renato è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto di Taio ed è designato per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 24 febbraio 1954

Il Commissario del Governo: BISIA

(1042)

PREFETTURA DI CHIETI

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il proprio decreto, in data 29 maggio 1953, n. 15484/2, con il quale sono stati dichiarati i vincitori delle condotte mediche poste a concorso con decreto del 20 febbraio 1952, n. 4751;

Considerato che, a seguito della rinunzia espressa da alcuni dei candidati nominati, le condotte loro assegnate sono rimaste vacanti;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi richieste dai candidati idonei che seguono nella graduatoria e le rispettive determinazioni in ordine all'accettazione delle condotte vacanti;

Visti gli articoli 55, 56 e 26 del regolamento dei concorsi per sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 15484/2, specificato in premessa, sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata, i seguenti candidati:

1) Mastrocola Guido: Fara Filiorum Petri;
2) Di Ienno Beniamino: Torrevecchia Teatina;
3) Palmerio Giuseppe: Rocca San Giovanni;
4) Crognale Giulio: San Giovanni Lipioni;
5) Giancola Giovanni: Palena (1ª condotta);
6) Sbrocco Angelo: Furci;
7) Cipolla Mario: Civitella Messer Raimondo;
8) Franceschelli Felice: Torrebruna;
9) Taddeo Massimino: Colledimacine;
10) De Laurentis Nicola: Guilmi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Chieti, addì 17 febbraio 1954

(1073) *Il prefetto:* CASO

PREFETTURA DI AGRIGENTO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Agrigento

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 46675/3ª in data 24 dicembre 1953, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1947;

Visto il proprio decreto n. 46674/3ª in data 24 dicembre 1953, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso e disposte le conseguenti assegnazioni di sede;

Considerato che il dott. Salerno Salvatore, ha rinunciato ad assumere servizio nella condotta veterinaria di Ravanusa, assegnatagli con il precitato decreto;

Vista la dichiarazione in data 16 febbraio 1954, con la quale il dott. Fazio Tirrozzo Vincenzo, che nella graduatoria segue il dott. Salerno, ha accettato la nomina nella condotta di Ravanusa;

Visto il combinato disposto degli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 26, 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 46674/3ª del 24 dicembre 1953, e fermo restando quant'altro disposto col provvedimento stesso, il dott. Fazio Tirrozzo Vincenzo è dichiarato vincitore del concorso indetto con decreto prefettizio n. 790 del 10 febbraio 1950 ed assegnato alla condotta veterinaria del comune di Ravanusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Agrigento, addì 23 febbraio 1954

(1110) *Il prefetto:* DE VITO

PREFETTURA DI AREZZO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Arezzo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Visto il proprio decreto n. 24299 del 14 dicembre 1953, modificato con decreto prefettizio 1266 del 20 gennaio 1954, con il quale sono state dichiarate le vincitrici del concorso a cinque posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia di Arezzo alla data del 30 novembre 1951, bandito con decreto prefettizio 6086 del 28 marzo 1952;

Considerato che, a seguito della rinuncia da parte della assegnataria si è resa vacante la condotta ostetrica del comune di Cortona (Teverina);

Tenuti presenti l'ordine della graduatoria delle concorrenti e le dichiarazioni di preferenza delle sedi da esse indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto in narrativa, la signorina Savio Caterina, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Cortona (Teverina).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Arezzo, addì 19 febbraio 1954

Il prefetto: ADAMI

(1078)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Campobasso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visti i propri decreti nn. 43329 e 43330 in data 29 ottobre 1953, con i quali è stato provveduto all'approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1951 ed all'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori al concorso medesimo;

Visto che a seguito di rinuncia del dott. Ottaviano Francesco è rimasta vacante la sede di Montecilfone e che pertanto occorre assegnarvi altro sanitario;

Tenuto presente l'ordine delle preferenze indicato a suo tempo dai concorrenti;

Visti gli articoli 68 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Faralli Michele è assegnato alla condotta veterinaria di Montecilfone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Campobasso e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Montecilfone.

Campobasso, addì 22 febbraio 1954

Il prefetto: ANTONUCCI

(1044)

PREFETTURA DI LECCE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto pari numero dell'8 gennaio 1954, con il quale venivano designate le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1952;

Vista la comunicazione in data 3 febbraio 1954, con la quale la signora Parrella Nicolina dichiara di non accettare la condotta di Otranto;

Considerato che in conseguenza occorre provvedere alla designazione di altra candidata che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

In sostituzione della signora Parrella Nicolina fu Francescantonio, rinunziataria, è dichiarata vincitrice della condotta di Otranto la ostetrica Quintana Rosaria fu Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 12 febbraio 1954

Il prefetto: MIGLIORE

(1082)

PREFETTURA DI FIRENZE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Firenze

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 57592 del 15 ottobre 1953, con il quale la ostetrica Rossi Mirella veniva nominata titolare della condotta ostetrica di Greve, frazione San Polo;

Considerato che la precitata ostetrica come da telegramma del sindaco di Greve del 30 novembre 1953, che trovasi allegato agli atti di ufficio, non ha assunto servizio nei termini assegnati e deve quindi ritenersi rinunciataria alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dalle interessate;

Atteso che l'ostetrica Ridolfetti Franca, 11ª classificata, ha chiesto la condotta di Greve, frazione San Polo;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 57592 del 15 ottobre 1953, la ostetrica Ridolfetti Franca, domiciliata a Sant'Ambrogio sul Gariglione (Frosinone) è dichiarata vincitrice della condotta di Greve, frazione San Polo.

Il sindaco di Greve è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Firenze, addì 6 dicembre 1953

Il prefetto: BRUNO

(1075)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.